CAMERA DEI DEPUTATI N. 3563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO, CESARO, COSENTINO

Ordinamento delle professioni di archeologo e di storico dell'arte

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questo momento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sta valutando se per gli ordini professionali sussistano i presupposti per il diritto alla loro esistenza e può apparire, perciò, intempestivo, o imprudente, proporre l'istituzione di un nuovo ordine; ma così non è.

Nessuna remora, infatti, deve esserci nel sottrarre agli ordini ogni strumento che possa turbare il libero andamento della concorrenza, ma, parimenti, nessuna remora deve esserci per tutelare concretamente la qualità della prestazione professionale degli iscritti, i cui effetti benefici si rifletteranno, comunque, sulla collettività.

Non soppressione degli Ordini, ma loro adeguamento alle esigenze dei tempi! Superando indugi e sofismi, occorre ricercare, nell'ambito della prospettiva europea, percorsi di regolamentazione delle vecchie e nuove professioni, evidenziando prevalentemente gli interessi culturali e deontologici – più che economici – con la rivendicazione, non corporativa, di specifiche funzioni, che si collochino in quella rete di interesse sociale che, da sola, dà legittimità agli ordini stessi. In altre parole, gli ordini devono candidarsi a svolgere una funzione di garanzia tra Stato, mercato e cittadini, attribuendosi, in tal modo, un ruolo pubblico di certificazione e di garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

È auspicabile, quindi, che gli antichi ordini professionali rimangano, e si svecchino spogliandosi di aspetti corporativi. E si deve approvare l'istituzione di ordini per altre professioni, vecchie e nuove, quando se ne coglie l'utilità sociale.

Orbene, l'archeologia è scienza che oggi ha dilatato enormemente il suo campo d'azione e d'interesse, specie in Italia, ove il ricco patrimonio archeologico e le rela-

tive emergenze sono una realtà, ed anche una potenzialità di inestimabile interesse sociale ed economico su cui si deve concentrare maggiore attenzione da parte dello Stato italiano e del legislatore.

Scoperta e tutela dei giacimenti archeologici, e diffusione capillare della cultura archeologica – perché ci sia una fruizione degli stessi da parte dei cittadini – sono attività che richiedono specificità professionali, oltre che buona qualità nella erogazione del servizio. È innegabile che le nostre università laureano brillanti archeologi e storici dell'arte, le cui potenzialità, però, rimangono inespresse o scarsamente utilizzate perché manca una vera politica culturale di interesse collettivo. Il suo sviluppo potrà essere certamente stimolato dagli esperti, organizzati in futuro meglio di quanto non sia avvenuto fino ad oggi.

È per queste motivazioni, onorevoli colleghi, che si chiede l'approvazione della presente proposta di legge che istituisce l'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, il cui articolato stabilisce modalità e funzioni oltre che processi formativi professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINE DEGLI ARCHEOLOGI E DEGLI STORICI DELL'ARTE E RELATIVI ALBI

ART. 1.

(Istituzione degli albi degli archeologi e degli storici dell'arte).

1. Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli storici dell'arte.

2. Le professioni di archeologo e di storico dell'arte possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.

3. Gli iscritti negli albi costituiscono l'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte.

4. Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

5. Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli albi.

6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o in lettere;

b) titolo di dottore in ricerca in materie afferenti all'archeologia o diploma di

perfezionamento o di specializzazione in archeologia, conseguito al termine di un corso di durata almeno biennale;

c) aver partecipato ad almeno un cantiere di scavo archeologico e aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o in lettere;

b) titolo di dottore in ricerca in materie afferenti alla storia dell'arte o diploma di perfezionamento o di specializzazione in storia dell'arte, conseguito al termine di un corso di durata almeno biennale;

c) aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o studi professionali, un tirocinio di almeno un anno. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Oggetto della professione di archeologo).

1. Formano oggetto della professione di archeologo:

a) l'individuazione, la ricognizione e il rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse archeologico, nonché la

progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;

b) la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi di scavo;

c) le attività di valorizzazione dei beni archeologici ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

d) l'ordinamento, con riferimento ai beni archeologici dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

e) la direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;

f) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le competenze di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri, nonché delle altre categorie professionali.

ART. 3.

(Oggetto della professione di storico dell'arte).

1. Formano oggetto della professione di storico dell'arte:

a) l'individuazione della natura, dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili, ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad eccezione dei beni di interesse archeologico;

b) le attività di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la definizione storico-critica, la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei

relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione il collaudo dei relativi interventi;

d) la direzione di musei, pubblici e privati, che conservino prevalentemente materiali storico-artistici o didattici ad essi attinenti;

e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a tutte le attività di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le competenze di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

ART. 4.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte è composto da quindici membri eletti dagli iscritti negli albi e dura in carica tre anni.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

(Iscrizione negli albi in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *e),* è consentita su domanda da presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 7:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato

discipline afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;

b) a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o storici dell'arte delle carriere dirigenziali ed *ex* direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, purché siano stati assunti in esito a concorso pubblico e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di laurea, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e abbiano svolto le predette funzioni per almeno cinque anni, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e di specializzazione o perfezionamento;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, attività scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati nazionali o internazionali soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione.

ART. 6.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1, commi 7 e 8:

a) coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9 e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte nelle scuole medie secondarie su-

periori e ricoprano o abbiano ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia dell'arte;

b) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonché di diploma di specializzazione e perfezionamento in archeologia o storia dell'arte;

c) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;

d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9, che abbiano svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte e documentino di avere esercitato tali attività presso la pubblica amministrazione o per enti o istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline archeologiche o storico-artistiche;

f) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

ART. 7.

(Prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte).

1. La prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione provvede, altresì, alla tenuta degli albi ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è com-

posta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due professori universitari e ordinari in discipline archeologiche e due in discipline storico-artistiche, da due esperti archeologi e due esperti storici dell'arte che abbiano svolto attività che formano oggetto delle professioni per almeno dieci anni. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione degli albi, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 8.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione degli albi).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli albi.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione degli albi una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio dell'ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 9.

(Perizie e incarichi).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera e dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, per la designazione, il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ».

2. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, devono attribuire le funzioni che formano oggetto delle professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni culturali private per la gestione dei beni culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

ART. 10.

(Modalità per l'iscrizione negli albi).

1. Per essere iscritti negli albi è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Unione europea

ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato.

ART. 11.

(Consigli degli ordini).

1. Il consiglio di ciascun ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta degli albi e la loro revisione almeno ogni due anni;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il

rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad approvazione per *referendum* agli stessi;

i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso delle spese da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

l) dà parere su progetti di legge e sui regolamenti riguardanti la professione del rispettivo ordine e sulla loro interpretazione.

ART. 12.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli ordini istituiti con la presente legge.

ART. 13.

(Regolamento).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è adottato, per ciascun ordine, il regolamento relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dagli albi, di elezione e funzionamento del consiglio dell'ordine, di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine e di scioglimento del medesimo.

ART. 14.

(Oneri finanziari).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli iscritti agli albi e agli ordini, che sono tenuti a versare appositi diritti annuali.